

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

✓ LEGGE REGIONALE

Norme integrative in materia di edilizia residenziale

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

Norme integrative in materia di edilizia residenziale

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

Il quinto comma della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76 è sostituito dal seguente :

"In deroga alle vigenti disposizioni regionali, ai programmi costruttivi disposti, per gli anni 1976-1977-1978-1979 e 1980, dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 1977, n. 3, già ammessi o da ammettere a contributo, possono applicarsi le norme tecniche in vigore anteriormente alla legge 5 agosto 1978, n. 457".

Art. 2

Alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche :

Il terzo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente :

"I mutui integrativi e suppletivi, concessi ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 della L.R. 21 giugno 1980, n. 76 e del presente articolo, avranno la stessa durata e le medesime caratteristiche dei mutui principali a cui si riferiscono e potranno essere contratti con gli stessi istituti di credito con i quali sono stati contratti i mutui principali anche in difformità del disposto del sesto comma del medesimo articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76".

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

"L'Assessore competente, se delegato, esercita, a mezzo del Settore Edilizia Residenziale, già previsto dalla legge regionale 24 aprile 1980, n. 33 e formalmente istituito con il presente articolo, tutte le funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale con la presente legge, nonchè dalle leggi statali 5.8.78, n. 457 e 15.2.80, n. 25, dalle leggi regionali 29.8.1979, n. 57, 24.4.1980, n. 33, 21.6.1980, n. 76, 15.5.1980, n. 45, 9.2.1981, n. 16 e 31.8.1981, n. 50, compresa l'emissione dei decreti di concessione e di liquidazione, nonchè, per la integrale attuazione delle LL.RR. n. 3 del 1.2.1977 e n. 16 del 9.2.1981, tutte le funzioni di cui alla L.R. n. 37 del 18.8.78, artt. 14 e 25, a modifica dell'art. 28".

Art. 3

Ai mutui integrativi o di completamento concessi ai sensi dello art. 1 della legge regionale 21.6.1980, n. 76 e dall'art. 1 della legge regionale 31.8.81, n. 50 sono estese le stesse garanzie previste dalle

REGIONE PUGLIA CONSIGLIO

leggi di concessione dei mutui principali, siano esse regionali che statali, intendendosi la Regione sostituita agli organi amministrativi statali in caso di mutui principali concessi con leggi dello Stato.

Il secondo comma dell'art. 10 della L.R. 24.4.1980, n. 33 è sostituito dal seguente :

"Ai mutui sono applicati, intendendosi la Regione Puglia sostituita agli organi amministrativi statali, tutte le norme e garanzie previste in merito dalla legge statale 5.8.78, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni".

Art. 4

Le cooperative edilizie che nel quinquennio 1976-80 abbiano presentato domanda tendente ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3 e che risultano escluse dalle relative graduatorie per la mancata disponibilità di area in superficie o perchè assegnatarie di area in proprietà, possono essere ammesse ai benefici stessi, alla condizione, per le cooperative a suo tempo sprovviste di area, di aver ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di area in proprietà o in diritto di superficie, ovvero integrando la documentazione esistente agli atti della Regione con la promessa di assegnazione di area da parte del Comune.

Ferme rimanendo le graduatorie già definite nel quinquennio dalla Giunta regionale, le cooperative di cui al precedente comma sono incluse nelle graduatorie relative all'anno di presentazione della domanda e collocate in successione, con le posizioni acquisite, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle priorità fissate dall'art. 15 della L.R. 1 febbraio 1977, n. 3.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti dei fondi già localizzati nel rispettivo anno e non utilizzati.

Art. 5

La Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente Commissione consiliare, a trasferire tra ambiti territoriali fondi destinati all'edilizia agevolata da leggi statali o regionali localizzati e non utilizzati.

Art. 6

Nei programmi costruttivi di edilizia agevolata, da avviarsi con i fondi della legge statale 5.8.78, n. 457 - Biennio 1980-81- e della legge regionale 9.2.81, n. 16, l'ammontare del mutuo concedibile per ogni alloggio è elevato a L. 36.000.000 in conformità alla deliberazione del CIPE del 19.11.1981. Conseguentemente, i fondi localizzati ai sensi delle leggi surrichiamate sono incrementati del 20% dello stanziamento previsto dai bandi.

REGIONE PUGLIA CONSIGLIO

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma sarà imputata sulle disponibilità previste per i bienni successivi, in conformità al 13° comma dell'art. 1 del D.L. 23.1.82, n.9, convertito con modificazioni nella legge 25.3.82, n. 94, per i programmi da avviarsi con i fondi della legge statale 5.8.78, n. 457 e sulle disponibilità del Cap. 01221 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1982 per i programmi da avviarsi con i fondi della legge regionale 9.2.81, n. 16.

Art. 7

Ai programmi costruttivi di cui alla legge regionale 1 .2.77, n. 3, limitatamente a quelli previsti nei piani di riparto 1979/80 e agli interventi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31.8.81, n. 50, si applica il limite di mutuo per alloggio di cui al primo comma del precedente articolo, purchè non sia stata ancora comunicata all'istituto mutuante, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissione al contributo regionale.

Art. 8

Il limite di mutuo per alloggio di cui al primo comma del precedente articolo 6 si applica anche ai programmi costruttivi già avviati ai sensi della legge regionale 1 .2.1977, n. 3, purchè i soggetti attuatori dimostrino che alla data del 31.10.1982 i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l'Istituto mutuante l'atto di erogazione e quietanza finale. Le domande per i contributi previsti dal presente articolo dovranno essere inoltrate alla Regione Puglia - Settore Edilizia Residenziale - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con raccomandata postale.

I mutui suppletivi previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 21.6.80, n. 76 e saranno concessi con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50.

Art. 9

La Giunta regionale utilizzerà, contestualmente all'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 3 della legge regionale 9.2.81, n. 16 relative ai programmi costruttivi da avviarsi da cooperative edilizie con i contributi previsti dalla delibera del Consiglio regionale n. 202 del 16.12.1981, anche lo stanziamento del Cap. 01221 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno 1982, nel rispetto della percentuale stabilita dall'art. 4 della predetta legge regionale n. 16 del 9.2.1981 e dei criteri di riparto adottati

REGIONE PUGLIA CONSIGLIO

in sede di approvazione del bando.

Art. 10

Le cooperative edilizie e loro consorzi aggiudicano i lavori mediante licitazione privata, invitando non meno di nove ditte iscritte all'Albo Nazionale dei costruttori.

Per i programmi edilizi sino a ventiquattro alloggi è ammessa la trattativa privata ed i lavori stessi potranno essere affidati anche ad imprese artigiane non iscritte all'Albo Nazionale dei costruttori.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di edilizia agevolata sono soggetti a collaudo tecnico-amministrativo.

Il collaudo tecnico-amministrativo dovrà tendere ad accertare, ai sensi dell'art. 4, lettera m), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi costruttivi, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi.

Le opere sono collaudate da un ingegnere iscritto all'Albo regionale dei collaudatori di cui all'art. 25 della legge regionale 12.8.78, n. 37, designato dal soggetto attuatore del programma costruttivo ed a sue spese.

Per gli interventi singoli realizzati con mutui individuali è ammesso il collaudo a mezzo del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal Direttore dei lavori.

Il certificato di collaudo, approvato dall'Organo amministrativo del soggetto attuatore, sostituisce il Mod. ATT/4-CER e dovrà essere trasmesso alla Regione Puglia - Settore Edilizia Residenziale.

E' abrogato l'ottavo comma dell'art. 1 della legge regionale 21.6.80, n. 76.

Art. 11

Le norme di cui al precedente articolo si applicano anche ai programmi costruttivi avviati ai sensi della legge regionale 1.2.77, n.3 e del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31.8.81, n. 50. per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato rilasciato il certificato di conformità da parte degli Uffici del Genio Civile o trasmesso alla Regione Puglia il Mod. ATT/4-CER redatto dal direttore dei lavori.

Nei programmi di edilizia agevolata avviati con contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, anche se fruienti di mutui integrativi assistiti da contributo regionale, in luogo del collaudo tecnico amministrativo, gli Uffici periferici del Ministero dei Lavori Pubblici provvederanno, in base alle istruzioni dallo stesso impartite, al rilascio del certificato di conformità ed alla verifica dei requisiti soggettivi degli assegnatari.

Art. 12

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50 è sostituito dal seguente :

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

"Il contributo regionale sui mutui agevolati previsti dalla L.R. 21.6.80, n. 76 potrà essere concesso anche per il completamento di programmi di edilizia agevolata fruente di contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, già avviati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purchè gli Enti attuatori dimostrino che, alla data del 22.4.1980, i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l'Istituto mutuante l'atto di erogazione e quietanza finale del mutuo principale. Sono ammissibili le richieste tendenti a realizzare i rimanenti alloggi previsti in un lotto o comparto, anche se i soggetti attuatori, alla data della domanda alla Regione, non avevano ottenuto l'assegnazione di tutte le superfici costituenti il lotto o comparto, ma solo una parte di esse".

Art. 13

Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge trovano copertura sui Capitoli 01220 e 01221 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno 1982.

Per i successivi esercizi finanziari si farà fronte con gli appositi stanziamenti iscritti annualmente nei bilanci di previsione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)

LIA
0

ratto del verbale della seduta del 29 novembre 1982
il testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

II SEGRETARI
Bellifemine)